



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 13

IL 13 dicembre 2018

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 novembre 2018, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Cesare Persichelli	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo pervenuto in data 29/10/2018, prot.n. 198, della Nea Ostia Rugby FC ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Giuseppe Marra, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio nella riunione del 24 ottobre 2018, Comunicato C2/02/GST, pubblicato in data 25/10/2018, con cui, in relazione alla gara in data 21/10/2018, All Reds Rugby Roma ASD - Nea Ostia Rugby FC ASD, ha dichiarato perdente la reclamante con il risultato conseguito sul campo di 27 - 6 (mete 4 - 0) in favore della All Reds Rugby Roma ASD, sanzionandola inoltre con quattro punti di penalizzazione e la multa di Euro 100,00, (cento), in applicazione degli artt. 29/1, lett.e), del Regolamento di Giustizia, e 16, lett.b), e 25, lett.b), del Regolamento Attività Sportiva;

**FATTO**

Con ricorso in data 29/10/2018, pervenuto in pari data, prot. n. 198, la Nea Ostia Rugby FC ASD ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio nella riunione del 24 ottobre 2018, comunicato C2/02/GST.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi dell'art. 29, lett. e), del Regolamento di Giustizia, e degli artt. 16, lett. b), e 25 lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, ha sanzionato la Nea Ostia Rugby FC ASD con la perdita della gara disputata in data



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

21 ottobre 2018 tra la stessa Nea Ostia Rugby FC ASD e la All Reds Rugby Roma ASD con il risultato conseguito sul campo di 6 - 27 (mete 4 - 0) in favore della All Reds Rugby Roma ASD, la multa di € 100, (cento), e la penalizzazione di quattro punti in classifica, per avere, la stessa ASD, effettuato una gara ufficiale con un giocatore (Corvisieri Adriano, tess. FIR n. 157625) che non poteva parteciparvi, in quanto sospeso cautelativamente da ogni e qualsiasi attività sportiva dalla Commissione Medica Federale a far data dal 23/04/2018 e sino al ricevimento di revoca di detta sospensione cautelativa.

L'associazione reclamante ha evidenziato che: **i)** la sospensione cautelativa della Commissione Medica Federale si riferiva ad un evento occorso durante la precedente stagione sportiva, durante la quale il giocatore non era tesserato per medesima reclamante; **ii)** che il giocatore Adriano Corvisieri era stato tesserato per la società Nea Ostia a far data dal 18 ottobre 2018, militando in precedenza in altra società; **iii)** che la stessa reclamante non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito a provvedimenti cautelativi a carico del giocatore da parte della Rugby Frascati Union, sodalizio di appartenenza del giocatore per la stagione sportiva precedente; **iv)** che il giocatore stesso avrebbe dichiarato di non essere stato informato della sospensione.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 31/10/2018, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 9 novembre 2018.

Alla predetta camera di consiglio nessuno è comparso per la ASD reclamante.

La Corte, ai sensi dall'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, acquisiva dai competenti uffici federali documentazione relativa ai fatti di cui è procedimento; quindi, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della motivazione.

### MOTIVI

Il ricorso è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato per le ragioni che seguono.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Appare documentato in atti che l'Ufficio del Medico Federale FIR, in data 24 aprile 2018, in conformità a quanto previsto dalla Circolare Informativa FIR 2017/2018, ha provveduto a comunicare, sia a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo "[larm.rugbyfrascatiunion@federugby.it](mailto:larm.rugbyfrascatiunion@federugby.it)", sia all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) "[rugbyfrascatiunion1949@legalmail.it](mailto:rugbyfrascatiunion1949@legalmail.it)", la sospensione cautelativa del giocatore Corvisieri Adriano a seguito di azione di gioco, occorsa durante l'incontro disputatosi in data 22 aprile 2018, a causa della quale lo stesso giocatore aveva subito un presunto trauma cranico.

In particolare, nella comunicazione in parola era fatto chiaro avvertimento alla Rugby Frascati Union e - tramite essa - al giocatore, che lo stesso non avrebbe potuto svolgere alcuna attività sportiva sino al ricevimento di ulteriore certificazione sanitaria o visita neurologica dalla quale si potesse evincere la mancanza dei sintomi del trauma cranico e che, pertanto, prima di far riprendere al Corvisieri l'attività sportiva la medesima avrebbe dovuto attendere comunicazione scritta inviata dalla Segreteria del Medico Federale.

Diversamente, non vi è prova dell'invio da parte dell'ufficio del Medico Federale FIR di comunicazione di revoca di detta sospensione cautelativa e quindi di nulla osta alla ripresa dell'attività sportiva da parte del Corvisieri.

La sopra citata Circolare Informativa, infatti, stabilisce, tra l'altro, che il giocatore, prima di riprendere l'attività sportiva agonistica, dovrà attendere il nulla osta del Medico Federale che lo autorizzi al riguardo.

Atteso che è stata comunicata in maniera corretta e tempestiva la sospensione cautelativa alla società di appartenenza del giocatore ed essendo altresì inverosimile - e comunque irrilevante - che il giocatore stesso non fosse edotto di detta sospensione cautelativa, avendo egli stesso subito l'infortunio di gioco dal quale detta sospensione aveva tratto origine, le eccezioni sollevate dalla società reclamante non appaiono fondate e meritano pertanto il rigetto.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Tanto più che nel caso di specie trattasi di sospensione cautelativa dovuta ad una azione di gioco foriera di sospetto trauma cranico, quindi di situazione attinente alla incolumità fisica ed alla salute dell'atleta tesserato.

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40 e 29/1, lett.e), del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 16, lett.b), e 25, lett.b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché il punto 5.3.1, pagg. 74-76, della Circolare Informativa FIR 2017/2018;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9 novembre-13 dicembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali